

DOCUMENTO METODOLOGICO
RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'INCENTIVO DA EROGARE CON
GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO
ALL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE ED ALLA SUA STABILIZZAZIONE
DEL PO FSE REGIONE VDA

Premessa

Il presente Documento si pone l'obiettivo di illustrare la metodologia che la Regione Valle d'Aosta vuole adottare ai fini dell'applicazione delle opzioni di semplificazione di costo nell'ambito del PO FSE e qui specificatamente per determinare l'entità dell'incentivo da erogare ai datori di lavoro per le nuove assunzioni o la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato che vedono coinvolte anche persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro.

L'esigenza che si pone, per le caratteristiche dell'azione, dell'utenza potenziale, nonché per l'esiguità delle risorse da assegnare, è di stabilire su base forfettaria l'incentivo economico da utilizzare in ambito specifico come sostegno all'occupazione, definendo regole ad hoc nel rispetto dei principi generali sanciti a livello comunitario.

L'impostazione del documento si fonda sul presupposto che gli incentivi saranno erogati in base al Regolamento CE Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» tenendo presente i parametri indicati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, tra i quali gli aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità.

Inoltre, questo approccio intende facilitare l'accesso ai Fondi SIE da parte dei beneficiari, allo snellimento e all'accelerazione dei meccanismi connessi all'utilizzo dei fondi e alla minore aleatorietà del processo di gestione in quanto assicura una forte certezza del diritto e può essere gestito con un onere amministrativo limitato.

Infine, ma non ultimo per importanza, i costi semplificati contribuiscono anche a un uso più corretto dei fondi garantendo un tasso d'errore più contenuto.

Metodologia utilizzata per la determinazione dei valori forfettari.

Per la determinazione dell'entità dell'importo forfettario da erogare, la Regione Valle d'Aosta ha adottato, come richiesto dalla normativa comunitaria, un approccio centrato sull'analisi statistica dei dati storici relativi a operazioni e beneficiari analoghi dell'ultima programmazione, al fine di capitalizzare il patrimonio di esperienze, dati e informazioni maturato nel quadro regionale.

Negli anni precedenti, l'intensità dell'aiuto erogato in regime "de minimis", era pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione o di trasformazione di contratto di uomini, e al 55% nel caso si trattasse di donne. La durata massima del beneficio era pari a 3 anni.

Inoltre, con la Deliberazione della Giunta Regionale nr 1476 del 24/10/2014, la Regione Valle d'Aosta aveva pubblicato un bando per erogare incentivi all'assunzione di giovani lavoratori con un contributo annuo di € 8.000.

Ai sensi del Reg. UE 651/2014 art 32, i costi ammissibili per gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione con una intensità di aiuto non superiore al 50 % dei costi ammissibili.

Ai fini della individuazione di un importo di incentivo all'assunzione, si è pertanto fatto riferimento alle tabelle del Ministero del Lavoro relative ai costi annui e orari per i diversi settori merceologici e le diverse regioni (<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/default.aspx>): da una analisi delle tabelle presenti, si è riscontrato che il costo annuo (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro) di un lavoratore assunto con un inquadramento minimo (nei diversi settori) varia da un valore di circa € 25.000 ad un valore di circa € 32.000.

Pertanto, se si volesse considerare un incentivo pari al massimo previsto dal Reg UE 651/14 (50%), il contributo per ogni anno di assunzione oscillerebbe tra un minimo di € 12.500 ad un massimo di € 16.000.

Tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, si è optato per individuare un incentivo a fondo perduto pari al 30% dei costi annui sostenuti dal datore di lavoro per ciascun nuovo assunto o dipendente stabilizzato con il limite di € 8.000,00 annui.

**Elementi a supporto della determinazione dell'ammontare di 8.000 euro come incentivo
all'assunzione (Avviso 18AB)**

La determinazione dell'importo di 8.000€ quale incentivo annuo per contratti di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato (con relativa riparametrazione in base alla effettiva percentuale di lavoro contrattualizzato nel caso di assunzione/trasformazione a tempo parziale) deriva, da un lato, dalla volontà di andare in continuità rispetto a quanto già previsto a livello regionale (bando 2014), dall'altro lato, dalla constatazione dell'efficacia di misure di analogo importo stabilite a livello nazionale.

Per questo secondo aspetto il riferimento è costituito dall'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 118 e 119, della legge di stabilità n. 190/2014. Tale misura prevedeva che per assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro fossero esonerati dal versamento dei contributi previdenziali INPS, fino a 36 mesi, per non oltre 8.060 euro l'anno (esclusi dall'agevolazione premi e contributi INAIL), opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito.

Alcuni studi sull'argomento sono stati pubblicati, e sembrano indicare che, più delle modifiche alla legislazione del lavoro, il governo abbia inciso positivamente sull'occupazione grazie alle decontribuzioni temporanee. Una ricerca di Paola Sestino ed Eliana Viviano, pubblicata a marzo 2016 dalla Banca d'Italia, si è concentrata sul mercato del lavoro del Veneto e ha stimato che, nel 2015, quasi metà delle nuove assunzioni a tempo indeterminato (il 45 per cento) in quella regione era dovuta ai nuovi incentivi introdotti e al Jobs Act. Ma più nel dettaglio quest'ultimo avrebbe contribuito solo per il 5 per cento all'aumento, mentre gli incentivi per circa il 40 per cento.

Un effetto incentivante che si ritiene importante riproporre in considerazione del perdurare della situazione di instabilità del mercato del lavoro valdostano. La Nota sulla situazione economica e sociale della Valle d'Aosta - Anno 2019 evidenzia che, nonostante i miglioramenti del quadro occupazionali registrati a partire dal 2016, rispetto ai livelli pre-crisi, i valori degli occupati del 2018 sono ancora ampiamente al di sotto di quelli registrati nel 2007 (considerabile come l'ultimo anno prima della crisi), evidenziando un gap negativo di circa 1.800 posti di lavoro (-3,2%); poiché parallelamente le forze di lavoro, nonostante la recente caduta, sono cresciute nello stesso periodo dello 0,8%, l'area della disoccupazione, pur riducendosi, risulta tuttora superiore di quasi il doppio rispetto al dato iniziale. La stessa Nota mette inoltre in luce come dal 2008 ad oggi la tendenza, nelle assunzioni, sia la progressiva crescita dei contratti a termine con la contrazione dell'occupazione a tempo

indeterminato.

Anche alla luce di questi trend, si è ritenuto opportuno confermare gli strumenti, e i relativi importi, a sostegno delle assunzioni stabili.